



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

COMUNE DI ESINE
Provincia di Brescia

Numero di Protocollo Generale
E 0001309 - 13/02/2017

Classificazione : 1.6



composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario



nella camera di consiglio del 31 gennaio 2017

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, Primo Referendario dott.ssa Laura De Rentii

FATTO

In sede di esame del questionario trasmesso dall'Organo di revisione del comune di Esine (BS), relativo al rendiconto 2014, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005, come integrato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, è emerso, tra l'altro, che l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per la durata complessiva di 343 giorni (con interessi passivi pari a zero) e che l'importo dell'anticipazione non restituita al 31.12.2014 ammonta a euro 231.759,11, con conseguente sfioramento del parametro di deficitarietà n. 9 di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013.

Con nota istruttoria del 2 dicembre 2016, acquisita al prot. C.d.c. 0023115-02/12/2016-SC_LOM-T87-P, il magistrato istruttore ha chiesto al Sindaco, al Responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione di fornire delucidazioni in merito a detta criticità.

Il Revisore dei conti ha inviato risposta il 19 gennaio 2017 (prot. Cdc. 0000738-19/01/2017-SC_LOM-T87S-A).

Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Esine (BS) all'esame del Collegio, riunito nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2017.

DIRITTO

1) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della



Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti locali”), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli Enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza “di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost.,



richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi per addivenire al superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione dei conti del Comune di Esine ha messo in luce che l'ente locale ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria ripetuta nel tempo. Nel corso dell'istruttoria, in relazione alle anticipazioni richieste nell'esercizio 2014, il Magistrato istruttore ha chiesto di *«indicare le ragioni della sofferenza di liquidità ed i provvedimenti conseguentemente adottati dall'ente, i giorni di effettivo utilizzo, l'importo dell'anticipazione concedibile, l'importo complessivamente concesso, gli interessi corrisposti (quadro 1.6.4.a)»*, anche con riferimento all'esercizio 2015. Inoltre, ha chiesto di *«verificare l'effettivo rispetto del parametro di deficitarietà n. 9 (anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiore al 5 per cento rispetto alle entrate correnti) atteso che, al 31.12.2014, rapportando l'importo dell'anticipazione non restituita al 31.12.2014 (pari a 231.759,11 euro) alle entrate correnti (pari a 2.978.780,25 euro), si attesterebbe al 7,78%»* e di fornire il prospetto dimostrativo del calcolo effettuato.

In risposta al rilievo istruttorio, il Revisore dei conti ha premesso che *«Il Comune di Esine ha rispettato il patto di Stabilità interno anno 2014 come da certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 30/03/2015; il Comune di Esine ha un'incidenza, per l'anno 2014, della spesa complessiva impegnata per il personale dipendente sulla spesa corrente del 23,79%; il Comune di Esine, nell'esercizio 2014, nonostante l'utilizzo di somme per anticipazioni di cassa, non ha sostenuto oneri per interessi passivi in quanto l'applicazione dei tassi previsti nella Convenzione di tesoreria ed i tassi di mercato non hanno determinato nessun addebito»*. Il Comune ha, inoltre, precisato che *«il ricorso all'anticipazione di Tesoreria attivata nel corso dell'anno 2014 è avvenuto principalmente per le seguenti ragioni:*



a) da diversi anni si riscontra una crescente difficoltà nell'attuare la riscossione dei tributi comunali dovuta principalmente alla difficile situazione economica che attraversa larga parte della popolazione meno abbiente e delle attività produttive in genere. A titolo esemplificativo e non esaustivo nel conto 2014 si trovano crediti per entrate tributarie, tasse, trasferimenti dello stato (€ 61.632,65) servizi pubblici e proventi da beni per un ammontare complessivo di € 1.462.515,49 di cui € 452.556,02 relativi ad esercizi precedenti.

b) Il prolungarsi di un contenzioso tributario (in materia di ICI 2006/2009) del valore di € 250.000,00 ancora pendente in Cassazione.

Il ritardo con il quale i trasferimenti dello Stato a titolo di Fondo di Solidarietà, affitto stabile Caserma Carabinieri vengono accreditati alla Tesoreria comunale, mentre il prelievo della quota Statale sull'IMU per alimentare il Fondo di solidarietà (€ 352.700,31) viene puntualmente effettuato sui versamenti dei contribuenti di Esine tramite l'Agenzia delle Entrate.

È comunque innegabile che il ricorso all'anticipazione di Tesoreria ha consentito all'Ente di far fronte alle scadenze dei pagamento dovuti sia per normative di legge sia per il personale dipendente (n.ro 17 unità) per i servizi e le forniture evitando l'applicazione di sanzioni ed interessi notevolmente superiori a quelli sostenuti per l'anticipazione (ammontanti per l'anno 2014 ad € 0,00), garantendo in tal modo il regolare svolgimento delle funzioni fondamentali dell'Ente e dei servizi rivolti alla cittadinanza.


Si precisa inoltre che uno degli impegni assunti dall'Amministrazione comunale per ridurre l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, è stato quello di razionalizzare e contenere le spese correnti come si evince dal seguente dato.

Impegni di spesa al titolo I° del Conto 2012	€ 2.956.997,97
Impegni di spesa al titolo I° del Conto 2013	€ 2.890.233,84
Impegni di spesa al titolo I° del Conto 2014	€ 2.784.062,65

Altro intervento assunto per migliorare la percentuale di riscossione è stato quello di affiancare, all'esigua dotazione di personale (n. una unità) dell'ufficio tributi, una Ditta specializzata del settore per controlli ed emissione di atti ingiuntivi di recupero. Purtroppo, stante la lungaggine concessa dalla nostra legislazione ai debitori per le notifiche e quant'altro, i risultati non sono molto incoraggianti.

Vengono qui confermati i dati relativi all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria esposti nel certificato al Conto 2014, quadro 1.6.4 a) e certificate dal Tesoriere comunale Banca Popolare di Sondrio:

importo anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL	€ 827.958,15
importo complessivamente concesso	€ 2.024.368,78



E
COMUNE DI ESINE
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 0001309/2017 del 13/02/2017
class.: 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»

interessi corrisposti	€	0,00
giorni di effettivo utilizzo		343

Per quanto riguarda l'esercizio 2015 i dati relativi all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria certificate dal Tesoriere comunale Banca Popolare di Sondrio sono:

importo anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL	€	783.615,78
importo complessivamente concesso	€	2.468.893,14
interessi corrisposti	€	4.197,12
giorni di effettivo utilizzo		338

dove il calcolo ed il relativo ammontare degli interessi passivi è cambiato a seguito del rinnovo della Convenzione di Tesoreria, rinnovo che prevede però ANCHE una erogazione, da parte del Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, a favore del Comune di Esine di € 7.000,00 per ciascuno degli anni interessati alla durata della Convenzione stessa.

PARAMETRI DI DEFICITARIETA' DM 24/9/2009

Per quanto riguarda il rispetto del parametro di deficitarietà n. 9 (anticipazioni di Tesoreria non rimborsate superiore al 5% delle entrate correnti, si confermano i dati contabili rilevati da Codesta Sezione Regionale di controllo (entrate correnti € 2.978.780,25 e anticipazione non restituita € 231.759,11).

Il prospetto redatto dal software di contabilità in uso nell'anno 2014 (allegato) non evidenzia tale situazione.



Si prende atto della criticità, che però non porta ad una situazione di deficitarietà strutturale: situazione che richiede - ai sensi dell'articolo 242 del TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - la deficitarietà del valore di almeno la metà dei parametri stessi».

Questa Sezione da tempo (ex multis deliberazione del 23 giugno 2008, n. 121), ricorda che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, cui l'ente ricorre per far fronte a momentanei problemi di liquidità e può essere ottenuta previa richiesta corredata da una delibera di Giunta. Tant'è che sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.

La circostanza merita pertanto di essere segnalata all'attenzione del Consiglio comunale poiché il ricorso a tale forma d'indebitamento, soprattutto se reiterata nel tempo, oltre a produrre aggravio finanziario per l'ente, potrebbe costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria (anche derivanti da difetti di programmazione finanziaria o da sovrastima delle entrate correnti), nonché potrebbe mascherare forme di finanziamento a medio o lungo termine.

[Handwritten signature]

E
COMUNE DI ESINE PROTOCOLLO GENERALE Protocollo N. 0001309/2017 del 13/02/2017 class. i. l. 6 «ARCHIVIO GENERALE»

Di conseguenza, è necessario che l'Amministrazione prosegua nell'analisi e nel monitoraggio delle cause che hanno determinato gli squilibri nella gestione di cassa, individuando l'origine degli scompensi prodotti rispetto al bilancio di competenza, distinguendo i risultati ottenuti fra parte corrente, conto capitale e partite di giro e, in termini analoghi, per quelli derivanti dalla gestione dei residui.

Solo così sarà possibile adottare le misure correttive necessarie per evitare che nel futuro si possano ripetere le disfunzioni evidenziate.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia sulla base dell'esame del questionario trasmesso dall'Organo di revisione del comune di Esine (BS), relativo al rendiconto 2014, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005

ACCERTA


che l'ente, nel corso del 2014, ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per la durata complessiva di 343 giorni (con interessi passivi pari a zero) e che l'importo dell'anticipazione non restituita al 31.12.2014 ammonta a € 231.759,11, con conseguente sfioramento del parametro di deficitarietà n. 9 di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013;

che l'ente, nel corso dell'anno 2015, ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 338 giorni che hanno comportato, al 31.12.2015, il pagamento di interessi passivi per una somma pari ad € 4.197,12

INVITA

l'Amministrazione comunale di Esine (BS) a procedere a una costante ed attenta verifica dell'equilibrio della gestione di cassa, monitorando le cause del fenomeno contabile riscontrato, atteso che il ricorso ad anticipazioni di tesoreria comporta il pagamento di interessi passivi, e ad accertare che il protrarsi di tale comportamento non costituisca sintomo dell'esistenza di latenti squilibri nella gestione dell'ente.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema S.I.Qu.E.L., al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera.



E
COMUNE DI ESINE
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 0001309/2017 del 13/02/2017
CLASS. I.6 *ARCHIVIO GENERALE*

Dispone la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema S.I.Qu.E.L, al Revisore dei conti di Esine (BS).

Il Magistrato relatore
(dott.ssa Laura De Reritis)



Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

01 FEB 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

[Handwritten signature]